

**REGISTRO
ASSICURAZIONE
VOLONTARI**

Disciplina

Con l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, l'obbligatorietà delle assicurazioni per le associazioni di volontariato è regolata dall'art. 18 del Dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che stabilisce che gli Enti del Terzo Settore, comprese le Odv, che si avvalgono di volontari hanno l'obbligo di assicurarli contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Peraltro, il comma 2 dell'art. 18 prevede che i “meccanismi” assicurativi saranno individuati con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che verrà emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, ad oggi, non è stato ancora promulgato. In attesa del decreto che disciplinerà le procedure relative alle polizze assicurative, si ritiene opportuno continuare a utilizzare le linee guida di cui al D.M. 14 febbraio 1992 che regola l'obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato.

La tenuta del registro è fondamentale nel funzionamento dell'Organizzazione perché solo dalla corretta gestione di questo deriva la certezza della garanzia assicurativa per gli aderenti che prestano attività di volontariato: solo coloro che sono iscritti nel registro sono assicurati.

Il D.M. stabilisce che *“le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro”* e *“per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro”*.

Stando alle indicazioni del D.M. *“le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi degli aderenti alle organizzazioni e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione al registro”*.

La tenuta del registro deve rigidamente attenersi alle prescrizioni date dal Decreto Legge, il quale stabilisce che questo deve essere **“numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio, o da un Segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti**. *L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare nell'ultima pagina del registro il numero dei fogli che lo compongono”*.

Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.

I soggetti che aderiscono alle organizzazioni di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.

Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.

Il registro deve essere aggiornato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti riportando il numero totale di volontari iscritti successivamente ad ogni variazione di entrata o uscita dal Registro.